

altri possibili modi la causa del disastro, per informarne subito il Ministero della Marina.

Qualora il sinistro abbia prodotto ferite o morte a qualche individuo, deve essere subito possibilmente redatto a bordo analogo processo verbale; l'autorità marittima o consolare redigerà a sua volta altro verbale, e procederà a sommarie informazioni sulle cause del sinistro e sulla condotta del capitano: risultando motivi di sospetto su qualche persona implicata nel fatto, sarà eseguita dalle stesse autorità una formale inchiesta, i cui atti saranno poi spediti alla competente autorità giudiziaria pel procedimento penale.

85. Si chiama *ricupero* <sup>1)</sup> tutto quanto, della nave e del carico, si riesca a salvare in un naufragio: rispettivamente appartiene ai proprietari della nave e del carico od agli assicuratori, e a queste persone o ai loro mandatarî legalmente autorizzati spetta la gestione di esso. Però questa può legalmente assumersi dal capitano quando dichiara di costituirsi capo ricuperatore nella qualità di rappresentante delle persone predette, sempre che non vi sia a bordo chi legittimamente li rappresenta, e cessa quando esse si trasferiscono sul luogo o si facciano legalmente rappresentare. Eccetto il capitano, ogni altra persona interessata nella nave o nel carico, che voglia assumere la gestione del ricupero, deve giustificare la sua qualità all'autorità marittima, la quale deve limitarsi ad agevolare i gerenti del ricupero e ad assicurare i mezzi pel mantenimento e pel rimpatrio dei naufraghi.

Il ricupero deve essere invece gerito dall'ufficio di porto competente, quale gestore necessario nell'interesse degli aventi diritto, se essendo presente il capitano dichiara di non voler assumere la gestione di esso; se fosse presentata querela di baratteria contro il capitano, o il giudice istruttore avesse d'ufficio spiccato contro di lui mandato di arresto; se presentandosi

<sup>1)</sup> Art. 123 e seg. del cod. e 672 e seg. del reg. marittimo.